

Procedimento n. 237/2021 R.G.



TRIBUNALE DI CATANIA

Sezione V

Il GOT Dott.ssa Alessia Trovato alle ore 18:34 espletata la camera di consiglio decide la causa come da sentenza da far parte integrante del presente verbale e che viene pubblicata mediante il deposito telematico.

Il Giudice

Dott.ssa Alessia Trovato

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE

Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, dott.ssa Alessia Trovato, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del *Data_1* ha emesso, la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero 237/2021 R.G.

PROMOSSA

Parte_1, nata a *LgN_1* in data *DtN_1*, ed ivi residente in *Indirizzo_1*
7 codice Fiscale *CodiceFiscale_1*, rappresentata e difesa dall'Avv *Avvocat_1*
[...] Codice Fiscale *CodiceFiscale_2*, ed elettivamente domiciliata in *Lg_1*
Indirizzo_2, presso lo studio dell'Avv *Avvocato_1* che la
rappresenta e difende giusta procura in atti;

Contro

Controparte_1, nata a *LgN_1* in data *Data_2*, Codice Fiscale [...]
C.F._3, elettivamente domiciliata presso lo studio *Persona_1* in *Lg_2*
[...] *Indirizzo_3*, che la rappresenta e difende, giusta la procura già in atti.

CONCLUSIONI: all'udienza odierna rientrata dalla camera di consiglio, previa discussione orale della causa, il Giudice pronuncia sentenza con motivazione contestuale, che viene depositata telematicamente.

MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO

Occorre preliminarmente decidere sulla eccezione di improcedibilità della dell'opposizione eccepita da parte opponente.

Premesso che con Decreto Ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo n. 4182/2020 notificato a mezzo posta in data *Data_3*, la sig.ra *Controparte_1* ingiungeva alla sig.ra *Parte_1* il pagamento della complessiva somma di €. 2.430,25; che in data *Data_4* la sig.ra *Parte_1* proponeva formale opposizione avverso il

summenzionato decreto ingiuntivo al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: **in via preliminare sospendere la provvisoria esecutorietà** del Decreto Ingiuntivo Telematico provvisoriamente esecutivo n. 4182/2020, recante R.G. n. 11579/2020 emesso dal Tribunale di Catania in data *Data_5*, depositato presso la competente cancelleria in data *Data_6*, e notificato a mezzo posta, in data *Data_3* in testa all'atto di precetto, con cui la signora *Controparte_1* ingiungeva alla signora *Parte_1*, di pagare, in suo favore, la somma di €. 2.430,25 ; **accertare e dichiarare nullo e/o annullare e/o rendere privo di efficacia** Decreto Ingiuntivo Telematico provvisoriamente esecutivo n. 4182/2020, recante R.G. n. 11579/2020 emesso dal Tribunale di Catania in data *Data_5*, depositato presso la competente cancelleria in data *Data_6*, e notificato a mezzo posta, in data *Data_3* in testa all'atto di precetto, con cui la signora *CP_1* [...] ingiungeva alla signora *Parte_1*, di pagare, in suo favore, la somma di €. 2.430,25 per i motivi esposti in narrativa, e per l'effetto, dichiararlo estinto; **dichiarare nullo e/o annullare e/o rendere privo di efficacia** con qualsiasi statuizione Decreto Ingiuntivo Telematico provvisoriamente esecutivo n. 4182/2020, recante R.G. n. 11579/2020 per i motivi esposti in narrativa; **Condannare** l'opposta *Controparte_1* ex art. 96 comma 2, c.p.c.; **In via riconvenzionale, accertare e dichiarare** che la sig.ra *Controparte_1* ha indebitamente percepito a titolo di adeguamento Istat, nel periodo dal mese di *Data_7* al mese di *Data_8* per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto **Condannare** l'opposta *Controparte_1* alla restituzione delle somme pari ad € 780,00 o di quella diversa somma che dovesse risultare di giustizia; Con vittoria di spese e compensi.

Con memoria di costituzione *Controparte_1* si costituiva richiedendo il rigetto della spiegata opposizione con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese e compensi del giudizio.

All'udienza del *Data_9* il Giudice Istruttore, nella persona del dott. *Pt_2* denegava la chiesta sospensione del decreto ingiuntivo opposto, rilevava ex officio il mancato esperimento della mediazione obbligatoria necessaria ai fini della prosecuzione del giudizio, e rinviava all'udienza del *Data_10* nella quale doveva verificarsi la procedibilità dell'opposizione avuto riguardo alla disciplina della mediazione.

Il presente procedimento veniva delegato per la definizione a questo Giudice che all'udienza del *Data_11*, rilevato che con pregresso provvedimento, comunicato regolarmente alle parti a cura della Cancelleria, era stato dato il termine per lo scambio ed il deposito telematico di note scritte, e che le stesse parti avevano provveduto a depositare dette note entro il termine assegnato insistendo allo stesso tempo nelle rispettive richieste, rinviava la trattazione della causa all'udienza del *Data_12* per discussione alla luce della questione sulla procedibilità dell'opposizione avuto riguardo alla disciplina della mediazione.

All'udienza del *Data_12* , compariva solo la parte opponente, la quale rilevava che l'opposta non aveva provveduto a promuovere la mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis del D. Lgs n. 28/2010, pertanto, richiedeva l'improcedibilità e la revoca del Decreto Ingiuntivo opposto.

Il Giudice rinviava all'udienza del *Data_13* per la decisione assegnando alle parti termine di 10 giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusive.

L'eccezione preliminare è fondata e pertanto merita di essere accolta, posto che la signora *Controparte_2* su cui grava l'onere di proporre la domanda di mediazione obbligatoria quale condizione di procedibilità dell'azione.

Invero, il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo rientra tra le materie previste dall'art. 5, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 28/2010, il quale, prevede che una volta notificato l'atto di citazione al creditore opposto (ossia l'attore in senso sostanziale), questo espliciti una fase pre-procedimentale obbligatoria, tesa ad assicurare l'interesse generale al soddisfacimento delle situazioni sostanziali mediante uno strumento di realizzazione dei diritti più immediato rispetto a quello che sarebbe realizzabile per le parti attraverso un procedimento ordinario.

Sul punto, la giurisprudenza della suprema Corte è unanime nel ritenere che *“in ogni caso, comunque, va data continuità al principio che, in tema di mediazione obbligatoria D. Lgs. n. 28 del 2010, ex art. 5, comma 1-bis, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza”* (Cass. Civ. n. 25155/2020).

E' vero che in giurisprudenza è sorta una diatriba in merito all'onere della presentazione della domanda di mediazione, ossia se esso spettasse all'opponente o all'opposto (quale creditore sostanziale), questione risolta dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza *Data_14* , n. 19596, le quali hanno affermato il seguente principio di diritto secondo cui: **“Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”** Cass. Civ. S.S. U.U. n. 19596 del *Data_14* .

Tale principio di diritto è stato ulteriormente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, da ultimo con l'ordinanza n. 11598 dell' *Data_15* , dove la Suprema Corte di Cassazione, da una parte richiama il principio espresso dalle Sezioni Unite per cui nei giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'onore di proporre la domanda di mediazione spetta al creditore, dall'altra indica quali sono i passaggi necessari nel processo di opposizione a decreto ingiuntivo nel caso in cui la controversia rientri tra le materie di cui al D. Lgs n. 28/2010. Dunque, per i giudici di legittimità ***“una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, occorre che la parte su cui grava l'onere sia inviata a promuovere la procedura di mediazione ovvero sia concesso un lasso di tempo per detti adempimenti e ove essa non si attivi, seguirà la pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis e conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”***.

Ebbene, nel caso *de quo*, alla prima udienza (22.09.2021) il sig. Giudice ha rilevato il mancato esperimento della mediazione, ha respinto l'istanza di sospensione del decreto ingiuntivo opposto e, al fine di consentire l'instaurazione del procedimento di mediazione, egli ha rinviato all'udienza del *Data_16* . A quest'udienza ne sono seguite ben altre due una il *Data_11* e l'altra il *Data_12* , non v'è dubbio che **in detto arco temporale l'opposta, contravvenendo a quanto statuito dal D. Lgs. n.28/2010, non ha mai promosso la procedura di mediazione obbligatoria.**

Invero, l'opposta (attrice in senso sostanziale) non ha soddisfatto la condizione di procedibilità dell'odierno giudizio per non aver esperito la necessaria ed inderogabile fase della mediazione su di essa gravante, conseguentemente la domanda da lei proposta è affetta da vizio di improcedibilità e, pertanto, il decreto ingiuntivo opposto andrà revocato.

Con la riforma Cartabia Dlgs 149/2022 è stato introdotto l'art 5 bis in cui è stato definitivamente normatizzato che nel procedimento di opposizione a Decreto Ingiuntivo l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto Ingiuntivo, con la previsione che se la mediazione non è stata esperita il Giudice dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con ricorso per decreto Ingiuntivo revoca il decreto opposto e provvede sulle spese.

Pertanto in accoglimento della questione preliminare viene dichiarata l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per Decreto Ingiuntivo e conseguentemente revocato il Decreto Ingiuntivo opposto.

L'accoglimento della questione relativa al mancato esperimento della mediazione quale condizione di procedibilità dell'azione assorbe ogni ulteriore questione.

In considerazione dei motivi della decisione che hanno riguardato solo questioni di rito si ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese di Giudizio anche in considerazione delle oscillazioni giurisprudenziali in materia che hanno visto solo di recente definizione.

P.Q.M.

Il Giudice, dott.ssa Alessia Trovato definitivamente decidendo, nella causa n. 237/2021 RG ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:

dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per Decreto Ingiuntivo n. 4182/2020 emesso in data *Data_17* e depositato il *Data_18* oggetto di opposizione e per l'effetto revoca il Decreto Ingiuntivo n. 4182/2020;

compensa interamente le spese di lite tra le parti.

Così deciso in Catania, all'udienza del *Data_19*

IL GOT

Dott.ssa Alessia Trovato

